



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 42/2014

Napoli 1 Dicembre 2014 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

AI FINI DELLA SPETTANZA ALLA RENDITA VITALIZIA PREVISTA PER I FAMILIARI DEL *DE CUIUS* LA "VIVENZA A CARICO" RICHIESTA DAL T.U. PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEVE ESSERE INTESA QUALE MANCANZA DI UN'AUTONOMA DISPONIBILITA' DEI MEZZI NECESSARI PER VIVERE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24517 DEL 18 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 24517 del 18 novembre 2014**, ha statuito che **ai fini dell'erogazione della rendita vitalizia in favore dei figli del *de cuius* – ex art. 85 del D.P.R. n° 1124/65 (id: Testo Unico per gli infortuni sul lavoro) – il concetto di "vivenza a carico" deve intendersi quale mancanza dei mezzi necessari a vivere e non quale mantenimento del "tenore di vita" garantito alla propria famiglia, fino al decesso, dal lavoratore.**

Nel caso in commento un lavoratore, nel mentre si recava al lavoro, con il proprio ciclomotore, perdeva la vita a causa di un infortunio in itinere.

Al termine di un complesso e contrastante *iter* giudiziario, **la vedova si vedeva riconoscere, dall'INAIL, l'indennizzabilità dell'evento traumatico. Ex adverso l'Istituto assicuratore negava il diritto alla rendita vitalizia in favore dei figli del prestatore deceduto.**

Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, aditi in ultima battuta per dirimere l'intricata *querelle*, hanno evidenziato che **il concetto di vivenza a carico contenuta nel dettato normativo – ex art. 85 del D.P.R. N° 1124/65 – deve essere letto in correlazione al comma 1 dell'art. 38 della nostra Carta Costituzionale dovendo intendersi, pertanto, quale mancanza di autonomi mezzi di sostentamento atti a garantire la sopravvivenza stessa e non in riferimento al comma 2 del prefato articolo che mira a garantire il tenore di vita “normale” fornito, dal lavoratore dipendente, alla propria famiglia.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* la rendita erogata alla vedova era di per se sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa al nucleo familiare, i Giudici di legittimità hanno respinto le richieste dei figli del dipendente deceduto.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE AL MANCATO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI "LAVORO DOMESTICO" COMPETE ANCHE AL MARITO INFORTUNATOSI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24471 DEL 18 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 24471 del 18 novembre 2014**, ha statuito che **il risarcimento del danno connesso al mancato svolgimento di attività di lavoro domestico, a causa di un incidente stradale, compete anche al marito non potendosi, a tal fine, escludere, a priori, che lo stesso “normalmente” partecipa alle incombenze familiari.**

Nel caso *de quo*, una coppia di coniugi adiva la Magistratura per ottenere il risarcimento dei danni connessi all'infortunio patito a causa di un incidente stradale. Gli stessi richiedevano, oltre al ristoro dei guadagni persi a seguito del mancato svolgimento di attività di lavoro subordinato, **il risarcimento del danno conseguente all'impossibilità di effettuare, presso la propria abitazione, gli ordinari lavori domestici.**

I Giudici di merito, nel respingere tale ultima pretesa, per entrambi i coniugi, giustificavano il rifiuto, relativamente alla posizione del marito, adducendo che **“non rientra nell'ordine naturale delle cose che [il lavoro domestico venga svolto] da un uomo”.**

I coniugi ricorrevano in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nel ribaltare il deliberato di prime cure, hanno evidenziato che **la divisione dei compiti familiari è lasciata alla libera scelta delle parti non potendosi stabilire, aprioristicamente, le competenze dell'uomo e quelle della donna.**

Pertanto, atteso che nel caso in disamina i ricorrenti avevano dato prova dell'attività "domestica" svolta dal marito, i Giudici di Piazza Cavour hanno riconosciuto il loro diritto (anche) all'indennizzo connesso al mancato svolgimento di tale attività.

NON RISULTA PRECLUSA LA RINNOVAZIONE DEL LICENZIAMENTO IN BASE AGLI STESSI MOTIVI DI UN PRECEDENTE ANALOGO PROVVEDIMENTO AFFETTO DA NULLITA'.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24525 DEL 19 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 24525 del 19 Novembre 2014**, ha (ri)confermato che è **consentita la rinnovazione del licenziamento nullo** in base agli **stessi motivi** determinativi del precedente recesso.

Nella vicenda in esame, un lavoratore in aspettativa per malattia aveva ricevuto una lettera di licenziamento per **superamento del periodo di comportamento.**

La società datrice di lavoro, constatata la **nullità dell'atto**, intimato **prima della scadenza del periodo** massimo di assenza per malattia, lo **revocava** e, contestualmente, **ne intimava un altro** sulla base di una **nuova comunicazione di prosecuzione di malattia** inviata nelle more dal lavoratore.

La Corte d'Appello di Genova, nel confermare il giudizio del Tribunale di Chiavari, **rigettava la domanda del lavoratore** diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del licenziamento, ritenendo che in conseguenza della nullità del primo licenziamento, era **legittimo l'esercizio da parte della datrice di lavoro del nuovo potere di recesso**, fondato sul definitivo superamento del periodo di comportamento.

Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato ulteriormente il ricorso** ed ha precisato, conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che **la**

rinnovazione del licenziamento in base agli stessi motivi posti a fondamento di un precedente licenziamento affetto da nullità non risulta preclusa, risolvendosi nel compimento di un **negozio diverso** da quello precedente.

Deve aggiungersi, hanno concluso gli Ermellini, che **il secondo licenziamento** è stato intimato sulla base di una **situazione diversa e nuova** rispetto alla precedente, costituita dalla comunicazione di un **ulteriore periodo di malattia** del lavoratore, che ha determinato il definitivo superamento del periodo di comporto.

LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO IN PRESENZA DI LAVORATORI IN NERO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 24250 DEL 13 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 24250 del 13 novembre 2014**, ha stabilito che **è del tutto legittimo l'accertamento induttivo, nel caso in cui sia stata verificata la presenza di lavoratori in nero in azienda, non risultanti dai libri obbligatori.**

IL FATTO

A carico di una società, operante nel settore della ristorazione, l'Amministrazione finanziaria emetteva avviso d'accertamento induttivo, in quanto causa la presenza di lavoratori in nero, le scritture contabili erano da ritenersi inattendibili nonostante la regolare tenuta.

La società provvedeva prontamente ad impugnare il suddetto avviso dinanzi alla C.t.p. ottenendo una riduzione del 20% dell'imponibile accertato. Il giudizio d'appello confermava la sentenza di primo grado.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte della società.

Orbene, secondo i Giudici di Piazza Cavour, *il Giudice d'Appello nella propria sentenza **aveva adeguatamente esplicitato l'iter logico giuridico seguito per giungere ad affermare la legittimità del metodo di accertamento adoperato, pur con le riduzioni imposte dai Giudici di primo grado.***

In particolare, hanno precisato i Giudici nomofilattici, la decisione impugnata ha rilevato come **l'accertata utilizzazione di tre lavoratori dipendenti, non risultanti dai libri obbligatori**, era circostanza **idonea a far ritenere**

complessivamente inattendibile la documentazione fiscale e a integrare la presunzione di maggiori ricavi non dichiarati” e come il Giudice di prime cure, nel rettificare il reddito accertato dall’Ufficio, aveva ben tenuto conto dei “*costi dovuti all’autoconsumo*”.

Per le suddette motivazioni la Corte nomofilattica ha ritenuto il ricorso della società infondato e in quanto tale lo ha respinto.

All’uopo si segnala che, al caso concreto, ha trovato applicazione la disposizione di cui ***all’art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, lett. d)***, secondo cui ***l’accertamento induttivo può essere effettuato quando le violazioni, le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse.***

Ciò considerato, nel caso di specie, l’utilizzazione di tre lavoratori dipendenti in nero, per i Giudici di legittimità, **ha costituito un fatto che si pone**, secondo *l’id quod plerumque accidit*, come **idoneo a fare ritenere nel complesso la contabilità inattendibile e ad integrare la presunzione di maggiori ricavi non dichiarati.**

LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ NON IMPEDISCE LA CONDANNA PER REATI FALLIMENTARI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 48679 DEL 24 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 48679 del 24 novembre 2014**, ha affermato l’importante principio in base al quale **la trasformazione della società in ditta individuale non esclude la condanna per bancarotta.**

Gli Ermellini, con la sentenza *de qua*, hanno confermato la condanna di cui ai precedenti gradi di giudizio e, per l’effetto, dichiarato inammissibile il ricorso dei due imputati, ex socio accomandante e socio accomandatario di una SAS fallita.

In particolare, i due ricorrenti lamentavano che la società di cui erano soci non era stata, in realtà, dichiarata fallita perché al momento della dichiarazione di fallimento la medesima non era più una società in accomandita semplice ma

una ditta individuale della quale gli stessi non potevano, stante la mutata ragione sociale, far parte.

Di tutt'altro avviso i Giudici del Palazzaccio che hanno condannato il socio accomandatario e accomandante, evidenziando che per quel che concerne **il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, occorre verificare se gli atti di distrazione precedenti e/o successivi alla trasformazione siano stati commessi dall'imputato o con il suo concorso**, e riguardo alla posizione del socio accomandante, bisogna tener conto che tale qualità non è di per sé incompatibile con la responsabilità in tema di reati fallimentari.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.